Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR VII Produzioni animali

All' Associazione Nazionale
Allevatori di razza Frisona

26100 CREMONA
anafi@arubapec.it

Alla Prefettura di Cremona
Uff. territoriale del Governo
protocollo.prefcr@pec.interno.it

OGGETTO : Modifiche statutarie ANA razza FRISONA.

Si fa riferimento alla nota n. 780 del 19 marzo 2019 con la quale sono state illustrate alcune modifiche al nuovo statuto associativo ed evidenziato il recepimento parziale delle osservazioni formulate dalla scrivente Amministrazione.

Al riguardo si premette che, la scrivente Amministrazione ha inviato le proprie osservazioni con note n. 4903 dell'8.2.2019, 7646 del 21.2.2019 e n. 13774 del 15.3.2019, che, ad ogni buon fine, si allegano nuovamente alla presente nota. Ciò premesso, si specifica e si precisa quanto segue:

La modifica dell'assetto sociale delle associazioni di razza e specie introdotta con D.lgs. 52/2018

Come noto, con l'art. 15 della L. 28 luglio 2016, n. 154 è stata attribuita al Governo la delega per il riordino degli enti, società e agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, per il riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori e la revisione della disciplina della riproduzione animale.

In attuazione della delega sopracitata, è stato adottato il D.lgs. 52/2018, recante la nuova "Disciplina della riproduzione animale". Per quanto più rileva ai fini del parere sugli statuti, il D.lgs. 52/2018 dispone che:

- è definita «"Associazione di primo grado" un'Associazione di allevatori di livello nazionale che associa direttamente gli allevatori, senza il rapporto associativo di intermediazione di altre associazioni» (art. 2, co. 1, D.lgs. 52/2018);

- per poter accedere a contributi pubblici previsti dalla normativa vigente, finalizzati allo svolgimento di programmi genetici, gli Enti selezionatori devono essere in possesso dei requisiti previsti dall' art. 6, co. 1 e 2 del D.lgs. 52/2018;

In altri termini, per poter accedere ai contributi pubblici connessi allo svolgimento di programmi genetici, le associazioni di razza e specie designate come Enti selezionatori devono disporre di una base sociale costituita esclusivamente da allevatori, senza interposizione da parte di altre associazioni intermedie e con un statuto per il quale sia stato espresso un parere favorevole da parte della scrivente Amministrazione.

Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR VII

Le previsioni della bozza di statuto, alla luce del contenuto complessivo della nuova disciplina statutaria

Le previsioni della bozza di statuto, alla luce del contenuto complessivo della nuova disciplina statutaria appaiono però inadeguate al rispetto delle sopracitate disposizioni.

Con riferimento, nello specifico, alle prerogative dei soci il nuovo statuto predisposto, dopo aver precisato che possono far parte dell'associazione solamente gli allevatori (singoli, associati o riuniti in cooperative), con parallela esclusione dal novero dei soci di altre associazioni rappresentative, prevede nel contempo che l'assemblea dei soci nomini i componenti dei principali organi sociali: Consiglio Direttivo, Organo di Controllo, Collegio dei Probiviri, ecc.

I componenti di tali organi sociali, una volta nominati, sono destinati a rimanere in carica per un periodo non trascurabile, disponendo quindi nell'esercizio del proprio mandato, di prerogative tali da orientare significativamente le scelte concernenti l'amministrazione dell'associazione.

A proposito della nomina dei componenti di tali organi, all'art. 34 della bozza di statuto, dedicato alla disciplina transitoria, è stabilito che il rinnovo degli organi sociali, già scaduti nel corso del secondo trimestre del 2018 ovvero destinati a scadere nel 2019, sarà deciso dall'assemblea dei soci, nella composizione precedente (*rectius, ovvero le "Associazioni"*) alle modifiche statutarie destinate ad attuare la trasformazione dell'Associazione in associazione di primo grado.

In tal modo, le associazioni socie in precedenza, pur formalmente escluse dalla compagine sociale in attuazione di un preciso obbligo di legge, conserverebbero tuttavia la possibilità di influire significativamente sulla "vita" e sulle scelte strategiche dell'Associazione ben oltre il termine prescritto dall'art. 13 del D.lgs. 52/2018, ai fini della trasformazione degli Enti selezionatori in associazioni di primo grado.

Inoltre, dall'esame dello statuto inviato con nota n. 632/2019 e riferito all'atto del 19.2.2019, si rileva che:

- Il regolamento associativo non contempla le "*modalità di votazione*", cosi come indicato non note n. 7646 del 21.2.2019 e n.13774 del 15.3.2019;
- Non è stata recepita l'osservazione inerente "*l'espressione del voto dei nuovi soci (allevatori)*", cosi come indicato nelle note n. 4903 dell'8.2.2019 e n.13774 del 15.3.2019;
- Non è stata inclusa l'osservazione inerente il "*socio di fatto*", riferita all'adesione degli allevatori di razza frisona, "Gli allevatori il cui bestiame era precedentemente iscritto, per il **tramite** delle APA/ARA al libro genealogico...". A tal riguardo si specifica che tutti gli allevatori di razza frisona dovrebbero essere iscritti al libro genealogico della razza, a prescindere pertanto dall'essere stati o meno soci dell'ARA, salvo comunque il diritto di recesso da esercitarsi entro 90 giorni. Inoltre, la previsione statutaria riguardante gli obblighi di comunicazione, non appare sufficientemente esaustiva e pertanto sarebbe auspicabile aggiungere la precisazione "*tramite PEC e/o lettera e/o e-mail*", cosi come indicato con la ministeriale n. 13744 del 15 marzo 2019.

Il regime transitorio, anche alla luce del contenuto complessivo della nuova disciplina statutaria

Alla luce di quanto esposto, appare pertanto in contrasto con la logica sottesa al D.lgs. 52/2018, il quale impone agli Enti selezionatori di assumere la configurazione di associazioni di primo grado, la disposizione statutaria transitoria che attribuisce all'assemblea dei soci, nella sua precedente composizione necessariamente in via di superamento, il potere di determinare la composizione degli organi di amministrazione e di controllo.

L'associazione, nella sua nuova configurazione di ente associativo di primo grado (che consente agli allevatori di assumere direttamente la qualifica di socio), non dovrebbe prevedere il rinnovo degli organi sociali tramite un'assemblea costituita da soci "*Associazioni*" ma bensì con un'assemblea di soci "*Allevatori*", favorendo la transazione prevista a livello normativo con il citato D.lgs n.52/2018.

Appare pertanto illogico e irragionevole adottare una disposizione statutaria che si pone apertamente in contrasto con l'impostazione generale della nuova normativa, sul presupposto che a tale disposizione transitoria potrebbe eventualmente porsi rimedio attraverso un successivo intervento dell'assemblea dei soci, intervento che non è desumibile dalle norme transitorie in quanto non è stata recepita l'osservazione riferita al "*tempo ragionevole e prefissato*", richiesta con nota n. 4903 dell'8.2.2019 (*cfr. osservazione n. 3*) e relativa all'espressione del voto da parte dei nuovi soci (allevatori).

Non risulta inoltre in linea con il nuovo impianto normativo il fatto che il Consiglio direttivo sia stato già nominato attraverso i voti delle associazioni, non ammesse come soci dalla nuova disciplina.

In conclusione, la disposizione statutaria di carattere transitorio qui in esame (art. 34) non recepisce le indicazioni formulate con nota n. 13774 del 15.3.2019, esponendosi a significativi dubbi con riguardo alla sua compatibilità rispetto all'assetto associativo prescritto dal D.lgs. 52/2018.

Pertanto, sulla base dell'istruttoria effettuata, ai sensi dell'articolo 6 comma 2 del D.lgs n. 52/2018 e al fine di un adeguamento dello Statuto, si resta in attesa delle modifiche richieste con la più volte citata nota ministeriale n. 13774 del 15 marzo 2019, in mancanza del quale non è possibile l'espressione di un parere favorevole alla sua adozione.

Il Direttore Generale
Emilio Gatto

Documento informatico sottoscritto
con firma elettronica digitale ai sensi
degli art. 21 e 24 del D.Lgs. n. 82/2005

ALL. citati
LETT ANA razza FRISONA modifica statuto.pdf

Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Cremona

Prot. n. 29420/Area IV/Diritti Civili
All.: unio

Cremona, 14 maggio 2019

cosvir7@pec.politicheagricole.gov.it

Al Ministero delle Politiche Agricole
Dip.to Politiche Europee ed Int.li
Dir.ne Generale dello Sviluppo Rurale
DISR VII Produzioni Animali
= ROMA =

direzione@pec.confagricoltura.it

Alla Confederazione Generale
dell'Agricoltura Italiana
= ROMA =

anafi@arubapec.it

Al Sig. Presidente dell'ANAFIJ
= CREMONA =

OGGETTO: Modifiche statutarie ANAFIJ di Cremona.

Si trasmette copia del decreto n. 29145 in data 13 maggio 2019 di revoca dell'autorizzazione alle modifiche di cui all'oggetto.

IL DIRIGENTE REGGENTE L'AREA IV
VICE PREFETTO AGG.
(Sadutto)

Prefettura Cremona - AREA 4 - Prot. Uscita N.0029420 del 14/05/2019

Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Cremona • Corso V. Emanuele II, 17 26100 Cremona
Area IV - Diritti Civili, Cittadinanza, Condizione Giuridica dello Straniero, Immigrazione e Diritto d'Asilo
Dirigente reggente: Dott. Alfonso Sadutto • Referente della pratica: Dr. Andrea Luigi Persico
Tel: 0372.488417 • fax: 0372.488667 • e-mail: protocollo.prefcr

VISTA l'istanza pervenuta in data 10 gennaio 2019, con la quale il Sig. Fortunato TIEZZI, nella sua qualità di Presidente della "Associazione Nazionale Allevatori della Razza Frisona e Jersey Italiana", con sede in Cremona, frazione Migliaro, via Bergamo n. 292, ha chiesto l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso questa Prefettura, delle modifiche apportate allo Statuto della predetta Associazione – attualmente iscritta al n. 38 – Parte II – Vol. I – Pag. 154 – di cui all'atto pubblico n. 15214 di repertorio e n. 10555 di raccolta a rogito del Dott. Marco Gianluppi, notaio in Cremona;

VISTO il decreto prefettizio n. 21593 dell'8 aprile 2019 di autorizzazione all'iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche, istituito presso questa Prefettura, delle modifiche apportate allo Statuto della "Associazione Nazionale Allevatori della Razza Frisona e Jersey Italiana", con sede in Cremona, frazione Migliaro, via Bergamo n. 292, di cui all'atto pubblico n. 9217 di repertorio e n. 5891 di raccolta del 19 febbraio 2019, a rogito del Dottor Andrea Mosca, notaio in Roma;

VISTA la nota protocollo 0019385 in data 30 aprile 2019 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, con la quale il predetto Dicastero - nel trasmettere la nota in data 15 marzo 2019, non indirizzata a questa Prefettura, con la quale sollecitava l'ente sopra richiamato ad adottare opportune modifiche allo statuto come prospettato dall'atto pubblico n. 9217 di repertorio e n. 5891 di raccolta del 19 febbraio 2019, a rogito del Dottor Andrea Mosca, notaio in Roma – ribadisce l'esigenza di adeguare le modifiche statutarie agli adempimenti richiesti;

VISTA la nota prot. n. 172 del 7 maggio 2019 della Confederazione Generale

dell'Agricoltura, con la quale, nel sollevare riserve in merito allo statuto adottato dall'Ente in questione rispetto a quanto disposto dal D.Lgs. n. 52/2108, si chiede la revoca dell'autorizzazione disposta dalla Prefettura;

VISTI gli artt. 2 e 4 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361;

REVOCA

il decreto n. 21593 dell'8 aprile 2019 di autorizzazione all'iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche, istituito presso questa Prefettura, delle modifiche apportate allo Statuto della "Associazione Nazionale Allevatori della Razza Frisona e Jersey Italiana", con sede in Cremona, frazione Migliaro, via Bergamo n. 292, di cui all'atto pubblico n.9217 di repertorio e n. 5891 di raccolta del 19 febbraio 2019, a rogito del Dottor Andrea Mosca, notaio in Roma;

Cremona, 13 maggio 2019

IL VICE PREFETTO VICARIO
(Vernusio)

Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Cremona

Prot. n. 35924/Area IV/Diritti Civili

Cremona, 13 giugno 2019

anafi@arubapec.it

Al Sig. Presidente dell'ANAFIJ
= CREMONA =

e, p.c.

cosvir7@pec.politicheagricole.gov.it

Al Ministero delle Politiche Agricole
Dip.to Politiche Europee ed Int.li
Dir.ne Generale dello Sviluppo Rurale
DISR VII Produzioni Animali
= ROMA =

direzione@pec.confagricoltura.it

Alla Confederazione Generale
dell'Agricoltura Italiana
= ROMA =

OGGETTO: Modifiche statutarie ANAFIJ di Cremona.

Con riferimento alla precorsa corrispondenza e alla precedente nota prot. n. 29420 del 14 maggio 2019, con la quale si trasmetteva copia del decreto di revoca dell'autorizzazione alle modifiche statutarie, si rende noto che sono giunte segnalazioni da parte della Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana dello svolgimento di assemblee territoriali di codesta Associazione, con assunzione di delibere assembleari non conformi allo statuto attualmente vigente.

Poiché questa Sede sovrintende al corretto funzionamento delle Fondazioni e Associazioni iscritte nel proprio Registro, che costituisce documento pubblico a garanzia della legittimità e della responsabilità dei suddetti Enti, si evidenzia – anche nel rispetto di quanto già sottolineato dal competente Ministero delle Politiche Agricole e Forestali – la

Prefettura Cremona - AREA 4 - Prot. Uscita N.0035924 del 13/06/2019

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Cremona • Corso V. Emanuele II, 17 26100 Cremona
Area IV - Diritti Civili, Cittadinanza, Condizione Giuridica dello Straniero, Immigrazione e Diritto d'Asilo
Dirigente reggente: Dott.ssa Roberta De Francesco • Referente della pratica: Dr. Andrea Luigi Persico
Tel: 0372.488417 • fax: 0372.488667 • e-mail: protocollo.prefcr@pec.interno.it • web: http://www.prefettura.it/cremona
Orari di apertura : dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00; mercoledì dalle ore 9:00 alle ore 16.30

necessità di operare nel rispetto del vigente Statuto, di cui all'atto pubblico n. 65837/8935 del 14 dicembre 2004 a rogito del Dott. Carlo Guardamagna, notaio in Cremona.

Qualsiasi modifica dello Statuto soprarichiamato, dovrà essere sottoposta all'autorizzazione di questa Sede, previo parere di competenza del Dicastero delle Politiche Agricole e Forestali.

IL PREFETTO
(Gagliardi)

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Cremona • Corso V. Emanuele II, 17 26100 Cremona
Area IV - Diritti Civili, Cittadinanza, Condizione Giuridica dello Straniero, Immigrazione e Diritto d'Asilo
Dirigente reggente: Dott.ssa Roberta De Francesco • Referente della pratica: Dr. Andrea Luigi Persico
Tel: 0372.488417 • fax: 0372.488667 • e-mail: protocollo.prefcr@pec.interno.it • web: http://www.prefettura.it/cremona
Orari di apertura : dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00; mercoledì dalle ore 9:00 alle ore 16.30